



COMUNE DI LEPORANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

C O P I A

"REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI NEL TERRITORIO DELL'ARO TA/5" - APPROVAZIONE	Numero	13
	Data	05/03/2015
	Seduta Nr.	8

L'anno **DUEMILAQUINDICI** questo giorno **CINQUE** del mese di **MARZO** alle ore 10:00 in Leporano, nella Casa Comunale.

IL SUB-COMMISSARIO

DOTT. COSIMO GIGANTE, in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Taranto con decreto prot. nr. 1164/2015/Area II del 14 Gennaio 2015 SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARCELLA CALIA provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - D. Lgs 267/2000 ed art. 151 - comma 4° del D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, 03.03.2015

Il Responsabile del servizio

F.to Ing. Ariani Roberto

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, 05.03.2015

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Gargano Emidio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE

RELAZIONA QUANTO SEGUE

PREMESSO :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2013 questo ente, ai sensi della L.R. n. 24 del 20.08.2012 ed al fine della Costituzione dell'A.R.O. TA/5, ha approvato lo schema di Convenzione di cui all'ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 ;
- che finalità principale della suddetta Convenzione é la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- che la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione demanda all'Assemblea dei Sindaci dell'A.R.O. TA/5 l'adozione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale approvazione;
- che l'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce ai comuni la concorrenza nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere e) e d);
- che, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario procedere all'adozione di apposito regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani;

VISTO il "*Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani*", redatto del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO TA/5 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, già adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 13.02.2015;

E, TANTO PREMESSO E VISTO:

- propone al Commissario Straordinario, dott.ssa Maria Luisa RUOCCO, di adottare deliberazione di approvazione del "*Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani*", redatto del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO TA/5 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, già adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 13.02.2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- letta la relazione che precede;
- acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
- assunti i poteri del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- a) di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
- b) di approvare il "*Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani*", redatto del Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO TA/5 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, già adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 13.02.2015;

- c) di dare atto che il "*Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani*", approvato al precedente punto-lettera b), costituisce riferimento di base del progetto unitario dei servizi di igiene ambientale nell'ARO TA/5;
- d) di dare altresì atto che il "*Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani*", approvato al precedente punto-lettera b), entrerà in vigore sul territorio di questo Comune a decorrere dalla data di avvio della Gestione Unitaria dell'ARO TA/5 e che, a decorrere dalla medesima data, si intenderanno abrogate tutte le vigenti disposizioni comunali in contrasto con quelle dello stesso *Regolamento*;
- e) di demandare ai Responsabili dei Servizi Tecnico Ambientale ed Economico Finanziario, ognuno per le proprie competenze, gli adempimenti consequenziali all'adozione della presente deliberazione.

indi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

stante l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale - A.R.O./5
MANDURIA - AVETRANA - FRAGAGNANO - LEPORANO - LIZZANO - MARUGGIO -
PULSANO - SAVA - TORRICELLA.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

n. 01 del 13.02.2015

OGGETTO: schema regolamento relativo all'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani nei comuni dell'ARO TA/5 - adozione.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno tredici del mese di febbraio nella Sede Comunale di Manduria e nell'Ufficio del Sindaco del Comune Capofila Manduria, si è riunita l'Assemblea, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il **Sinaco di Manduria Dott. Roberto Massafra**.

COMUNI	Quota %	Rappresentante	Pres.	Ass.	Quote presenze
AVETRANA	7,08%			X	
FRAGAGNANO	5,42%	Sindaco Lino ANDRISANO	X		5,42%
LEPORANO	7,86%	Ing. Roberto ARIANO (delegato C.S.)	X		7,86%
LIZZANO	10,28%			X	
MANDURIA	31,85%	Sindaco Roberto MASSAFRA	X		31,85%
MARUGGIO	5,51%	Vice Sindaco Giovanni MAIORANO	X		5,51%
PULSANO	11,00%	Sindaco Giuseppe ECCLESIA	X		11,00%
SAVA	16,78%	Vice Sindaco PICHIERRI	X		16,78%
TORRICELLA	4,22%	Sindaco Emidio DE PASCALE	X		4,22%
TOTALE	100%		7	2	82,64%

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Per la regolarità Tecnica parere favorevole/sfavorevole

(Il Responsabile del Servizio)

Per la regolarità Contabile parere favorevole/sfavorevole

(Il Responsabile del Servizio)

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dr Graziano Iurlaro**

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei componenti presenti, dichiara valida la seduta ed apre la discussione sull'argomento di cui all'oggetto

Premesso

- che la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, ha confermato nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che, in particolare, l'art. 2 della citata legge regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, gli ATO, così come individuati dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14;
- che l'art. 8 di quest'ultima legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati ARO (Ambito di Raccolta Ottimale);
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2147 del 23 ottobre 2012 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) che prevede, tra gli altri, l'ARO 5/TA, costituito dai comuni di Avetrana, Fragnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Pulsano, Sava e Torricella;
- che l'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli Enti locali, rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul BURP 15 gennaio 2013, n. 7, è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato al comma 2 dell'art. 14 della medesima legge";
- che, non avendo proceduto nei termini, con deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 13 maggio 2013, pubblicata sul BURP 11 giugno 2013, n. 80, si attivavano le procedure sostitutive di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, per la costituzione degli ARO inadempienti, nominando per l'ARO 5/TA, l'ing. Domenico Lovascio, quale commissario ad acta;
- che l'ing. Domenico Lovascio, nella sua specifica qualità, con decreto n. 2 del 21 giugno 2013, approvava la convenzione costituente l'ARO 5/TA, nominava:
 - l'Ente capofila dell'ARO 5/TA, il comune di Manduria;
 - il presidente dell'ARO 5/TA, il sindaco del comune di Manduria, dott. Roberto Massafra;
 - il vicepresidente dell'ARO TA/5, il sindaco del comune di Pulsano, avv. Giuseppe Ecclesia;
 - il responsabile dell'ufficio comune dell'ARO 5/TA, l'ing. Antonio Pescatore, dirigente dell'Area Tecnica del comune di Manduria;
 - il segretario dell'ARO 5/TA, il dott. Graziano Iurlaro, segretario generale del comune di Manduria;e demandava all'Assemblea della stessa ARO:
 - l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune di ARO;
 - l'attivazione, in conformità all'art. 5 della convenzione, delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per l'intero ARO TA/5, entro novanta giorni dalla notifica del citato decreto commissariale;
- che con deliberazione assembleare n. 2 del 13 settembre 2013 veniva costituito l'ufficio comune dell'ARO 5/TA;
- che la lettera a) dell'art. 5 della suddetta convenzione attribuisce all'Assemblea dell'ARO *"l'approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006 con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/2006, da sottoporre ai Consigli comunali dei comuni associati, per la formale approvazione"*;

Vista l'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006 che attribuisce ai Comuni la concorrenza nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere e) e d);

Dato atto che, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, si rende necessario procedere con l'adozione dell'apposito regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani;

Visto il regolamento di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, redatto dal responsabile dell'ufficio comune dell'ARO 5/Ta, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ravvisato di dover provvedere, ai sensi dell'art. 5, lettera a), della convenzione approvata con decreto del commissario ad acta (ing. Domenico Lovascio) n. 2 del 21 giugno 2013, con l'adozione del suddetto regolamento, da trasmettere ai Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ARO n. 5/Ta per la definitiva approvazione;

Visto

- la legge regionale 20 agosto 2012, n. 24;
- il decreto del Commissario ad acta n. 2 del 21 giugno 2013;
- la convenzione di costituzione dell'ARO 5/TA,
- la deliberazione di G.R. n. 194 dell'11 febbraio 2013;
- il PRGRU approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 204 dell'8 novembre 2013;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la Deliberazione Giunta Regionale n° 2725 del 18.12.2014 con la quale si nominava Commissario ad ACTA l'ing. Tommaso Apicella.

Accertata la propria esclusiva competenza ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e riportati sul frontespizio del presente atto;

Ad unanimità di voti anche per quanto attiene la immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare lo schema di regolamento di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, redatto dal Responsabile dell'ufficio comune di ARO, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che il regolamento di cui al precedente punto 2) venga trasmesso ai Comuni dell'ARO 5/Ta per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale di ogni Ente associato;
- 4) di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 2) entrerà in vigore, sul territorio del singolo Comune, con l'avvio della gestione unitaria da parte dell'A.R.O.5/TA a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del relativo Consiglio comunale, che risultando abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del regolamento che con il presente atto si adotta ;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, espressa sempre ad unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Massafra

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Graziano Iurlaro

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

data, **19 FEB. 2015**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Graziano Iurlaro

Visto: per l'avvenuta affissione
f.to l'addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **19 FEB. 2015**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

- Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

Per copia conforme all'originale.

data,



Ambito di Raccolta Ottimale – ARO 5/TA
AVETRANA – FRAGAGNANO – LEPORANO – LIZZANO — MANDURIA -
MARUGGIO – PULSANO – SAVA – TORRICELLA

**SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILABILI**

**REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

Dicembre 2014

**Ufficio Comune ARO 5/TA
Responsabile Ufficio Comune
Ing. Antonio Pescatore**

ARO 5/TA
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO

	- Premessa	
Art. 1	- Criteri generali	
Art. 2	- Criteri qualitativi	
Art. 3	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	
Art. 4	- Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	
Art. 5	- Criteri quantitativi	
Art. 6	- Commissione per la classificazione dei rifiuti	
Art. 7	- Responsabilità e Sanzioni	

Premessa

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa.
2. Il D.Lgs. n. 4/2008 aveva modificato l'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha abrogato parte del citato riferimento normativo.
3. L'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006 stabiliva, tra l'altro, che *"non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico"*;
4. L'art. 195, comma 2, lett. e), stabiliva, infine, che: *"Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione"*.
5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio ricompreso nell'Ambito di Raccolta Ottimale di riferimento.

Art. 1 - Criteri generali

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
 - b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
 - c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
 - d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:
 - a. l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento, istituito con D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successivamente modificato dall'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) o comunque così come previsto dalla normativa vigente;
 - b. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

Art. 2 - Criteri qualitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri riportati agli artt. 1 e 3, sono assimilabili i rifiuti speciali non pericolosi la cui merceologia è compatibile con quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
- a. imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
 - b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c. sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d. cassette, pallets;
 - e. accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - f. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g. paglia e prodotti di paglia;
 - h. scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - i. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k. feltri e tessuti non tessuti;
 - l. pelle e similpelle;
 - m. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - n. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007, n. 185;
 - p. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 - q. moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r. materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - s. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t. manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u. nastri abrasivi;
 - v. cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185, "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151";
 - w. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - x. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - y. scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - z. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

aa. accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose.

Art. 3 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 254/2003, sono, altresì, assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito riportati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997;
 - d. la spazzatura;
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.
3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - c.1. consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
 - c.2. polveri;
 - c.3. materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 4 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1' sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone;
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;

- e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es, maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta o trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e e), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.25412003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 5 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 1, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
 - a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
 - b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

ARO 5/TA
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

	Descrizione	A	B
		Kg/m ² anno destinati a smaltimento (35% di B)	Kg/m ² anno complessivi (2 x Kd max)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,85	11,00
2	Cinematografi e teatri	2,88	8,24
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,73	7,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,58	13,10
5	Stabilimenti balneari	3,64	10,40
6	Esposizioni, autosaloni	3,53	10,08
7	Alberghi con ristorante	8,71	24,90
8	Alberghi senza ristorante	6,65	19,00
9	Case di cura e di riposo	6,73	19,24
10	Ospedali	8,82	25,20
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,21	20,60
12	Banche ed istituti di credito	4,85	13,86
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	6,93	19,80
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9,25	26,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,60	16,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,28	29,38
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	9,25	26,42
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	6,38	18,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,47	24,20
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali <u>non adibiti</u> ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,77	16,50
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	5,68	16,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	66,50	190,00
23	Mense, birrerie, hamburgerie	38,99	111,40
24	Bar, caffè, pasticcerie	45,33	129,52
25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	15,05	43,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,08	43,10
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	69,23	197,80
28	Ipermercati di generi misti	16,79	47,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	50,78	145,10
30	Discoteche, night club	11,76	33,60
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	17,50	50,00

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.
3. I succitati limiti quantitativi sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 1.
4. I succitati limiti quantitativi rappresentano le quantità massime per unità di superficie per anno oltre le quali i rifiuti speciali non sono assimilabili agli urbani per quantità. Tali valori unitari possono non coincidere con gli indici adottati dai singoli comuni nel regolamento per il calcolo del Tributo dell'anno di riferimento. In ogni caso, gli indici adottati dai singoli comuni nel regolamento per il calcolo del Tributo dell'anno di riferimento dovranno essere inferiori a quelli indicati nella tabella sopra riportata.
5. Le quantità prodotte dalle singole utenze potranno essere rilevate a mezzo di idonei sistemi di identificazione e pesatura da prevedere nel progetto del servizio, e/o a mezzo di sistemi empirici collegati alle volumetrie dei contenitori di raccolta anch'essi da definire nel progetto del servizio.
6. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
7. L'ARO organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Art. 6 - Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il concessionario del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
 - a. n. 2 funzionari nominati dall'ARO;
 - b. il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
 - c. il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti.
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.
3. La commissione tecnica verrà convocata, su richiesta dell'ARO o del Concessionario del servizio, dal Dirigente dell'Ufficio Comune dell'ARO a mezzo di raccomandata A/R e/o Pec con i tempi previsti per la convocazione delle Commissioni Consiliari del Comune Capofila dell'ARO.

Art. 7 – Responsabilità e Sanzioni

1. L'ARO informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, l'obbligo di ricorrere ad un servizio integrativo di raccolta che potrà erogare il Concessionario del Servizio o altra Ditta regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 4, e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. L'ARO, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, comunica alle Amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.

ARO 5/TA
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUALITA' E QUANTITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

4. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
5. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SUB-COMMISSARIO

F.to DOTT. GIGANTE COSIMO

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CALIA MARCELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 10/03/2015 e vi rimarrà per 15 gioni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Data, 10/03/2015

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Calia Marcella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno 05/03/2015 poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Data, 05/03/2015

II SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Calia Marcella

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

Leporano, Li

II SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Calia Marcella
